

NEWSLETTER

EDILIZIA CENTRO ITALIA



Notizie mensili per gli Artigiani dell'Edilizia

n. 4 del 15/11/2024



All'interno:

**PATENTE A CREDITI:
LE ISTRUZIONI DELL'INL PER
CORREGGERE GLI ERRORI DI
COMPILAZIONE**

Pagina 1

**RIDUZIONE CONTRIBUTIVA
EDILIZIA 11,50% PER IL 2024:
DOMANDE ENTRO IL 15
FEBBRAIO**

Pagine 2

CORRETTIVO CODICE APPALTI:

Pagina 3

**BONUS EDILIZI 2025 E LEGGE
DI BILANCIO**

Pagina 4-5

PATENTE A CREDITI:

LE ISTRUZIONI DELL'INL PER CORREGGERE GLI ERRORI DI COMPILAZIONE

Per agevolare la gestione degli errori materiali segnalati dagli utenti durante la compilazione dell'istanza della patente a crediti, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha predisposto una modulistica dedicata. Lo rende noto lo stesso Ispettorato con un avviso pubblicato il 30 ottobre scorso sul proprio portale. Il modulo, continuamente aggiornato in base alla tipologia di errore riscontrato, deve essere compilato e firmato dal legale rappresentante, titolare d'impresa o lavoratore autonomo.

Tuttavia - si legge sull'avviso - tale modulistica non è disponibile per un utilizzo generale e non è pubblicata sul sito web dell'Ispettorato.

Viene invece trasmessa esclusivamente agli utenti che segnalano errori materiali, affinché le strutture competenti possano intervenire per le correzioni necessarie.

Il modulo ha lo scopo di consentire la richiesta di rettifica dell'istanza online della patente a crediti. Il modulo in formato pdf deve essere inviato dalla posta certificata aziendale alla all'indirizzo pec rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it.



RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILIZIA 11,50% PER IL 2024: DOMANDE ENTRO IL 15 FEBBRAIO

L'INPS, con la [circolare INPS 11 novembre 2024, n. 93](#), illustra le modalità operative per il godimento della riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell'11,5%, introdotta dall'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e confermata per il 2024 dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 16 maggio 2024.

Nel dettaglio, i periodi di paga da gennaio a dicembre 2024 hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,5%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, ai lavoratori a tempo parziale.

L'INPS ricorda che possono accedere al beneficio i datori di lavoro:

- in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- non condannati in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.

Il beneficio può essere fruito utilizzando le denunce contributive UNIEMENS fino al mese di competenza "gennaio 2025".

I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione di questa riduzione contributiva, fino al 15 febbraio 2025.



CORRETTIVO CODICE APPALTI: ACCOLTE LE RICHIESTE DI CONFARTIGIANATO EDILIZIA

Lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, cosiddetto “Correttivo” al Codice dei Contratti approvato lo scorso 21 ottobre dal Consiglio dei Ministri contiene, tra le altre, alcune modifiche alla disciplina del subappalto, richieste da ANAEPA-Confartigianato Edilizia per favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese edili agli appalti.

In particolare, la modifica al comma 20 dell’articolo 119 del Dlgs n. 36/2023 consente ai soli subappaltatori di utilizzare le certificazioni relative ai lavori eseguiti per ottenere o rinnovare l’attestazione SOA. “Si tratta di un’ottima previsione che rafforza quanto già declinato nel precedente Codice con l’obiettivo valorizzare le micro e piccole imprese che effettivamente eseguono i lavori”, ha dichiarato il Presidente di ANAEPA-Confartigianato Stefano Crestini commentando lo schema di decreto.

Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di riservare alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) **almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili**.

Gli operatori economici hanno comunque facoltà di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Per gli appalti di lavori “sottosoglia” che non presentano interesse transfrontaliero, le Stazioni Appaltanti potranno riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e/o concessione o di riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese.

“Finalmente la nostra richiesta di riserva di appalto e di Km 0 – evidenzia Crestini – è stata inserita nel testo normativo e speriamo che venga confermata nella versione definitiva del Correttivo”.

Il Presidente di ANAEPA valuta positivamente anche l’introduzione delle clausole di revisione dei prezzi anche per il subappalto e/o subfornitore, pena la mancata autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante.

“Anche questa è una nostra istanza, portata anche all’attenzione del Ministro Salvini nel corso dell’Assemblea di ANAEPA-Confartigianato dello scorso luglio”.

Giudizio in chiaroscuro, invece, per la modifica all’articolo 11 dell’attuale Codice dei Contratti, poiché ritenuta non totalmente risolutiva della criticità inerente alla previsione che impone alle Stazioni Appaltanti di indicare, in fase di gara, il contratto collettivo di riferimento.

“Sarebbe stato utile modificare l’articolo indicando al plurale il riferimento contrattuale poiché vige il principio di equivalenza delle tutele tra i contratti sottoscritti dalle associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che in edilizia equivale ai codici F15, F12 e F18”, conclude Crestini.



BONUS EDILIZI 2025 E LEGGE DI BILANCIO: LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO

Il disegno di legge di Bilancio 2025 è alla Camere per il primo giro di approvazione. Parecchi sono gli emendamenti che riguardano i bonus edilizi per il prossimo anno.

Siamo ancora agli albori e dopo la presentazione da parte del Governo dello scorso 23 ottobre, il disegno di legge di Bilancio 2025 è approdato alla Camera dei Deputati per il primo giro di approvazione.

È certamente prematuro basare qualsiasi progetto futuro su un testo che sarà profondamente modificato prima della sua pubblicazione in Gazzetta.

Ciò che rimane certa è la volontà dell'esecutivo di non puntare sul comparto delle costruzioni che negli ultimi anni ha potuto contare sui diversi bonus edilizi ormai in scadenza.

Bonus edilizi: lo stato dell'arte

Al momento, infatti, i principali bonus per la ristrutturazione edilizia sono i seguenti:

- bonus ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis, d.P.R. n. 917/1986), che prevede una detrazione del 36% con limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare e che, al momento, non ha alcuna scadenza temporale ma ha l'aliquota diminuita al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033);
- bonus casa (art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013), che eleva al 50% con limite di spesa a 96.000 euro per unità immobiliare il precedente bonus ristrutturazioni edilizie, ma che scade il 31 dicembre 2024;
- sismabonus (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013), che prevede una detrazione variabile dal 50 all'85% con limite di spesa a 96.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, che scade il 31 dicembre 2024;
- il bonus mobili (art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013), che prevede unicamente per il 2024 una detrazione del 50% con limite di spesa di 5.000 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (che accedono al bonus ristrutturazioni o al bonus casa);
- ecobonus (art. 14, D.L. n. 63/2013), che prevede una detrazione variabile dal 50 al 65% con diversi limiti di spesa, per gli interventi di efficienza energetica, con scadenza al 31 dicembre 2024;
- bonus barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020), che prevede una detrazione del 75% riservata unicamente all'eliminazione delle barriere architettoniche verticali ovvero quelle aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, con scadenza 31 dicembre 2025;
- superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) che prevede una detrazione del 70% per l'anno 2024 e 65% per l'anno 2025 con limiti di spesa variabili, per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

Cosa prevede la bozza di Legge di Bilancio

Queste residue possibilità (e qualsiasi forma di pianificazione per il futuro) si scontrano, però, con l'attuale bozza di Legge di Bilancio per il 2025, all'interno della quale il Governo ha inserito alcune importanti modifiche al vaglio del Parlamento italiano.

Cominciamo subito rilevando che l'attuale bozza non prevede nulla per il bonus barriere architettoniche 75% che nel suo ultimo anno di utilizzo rimarrà immutato nell'aliquota e con limite di spesa pari a:

- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per quanto riguarda il bonus ristrutturazioni edilizie e il sismabonus, il Governo ha deciso di innalzare il limite di spesa a 96.000 euro per il triennio 2025-2027 ma con aliquote differenti. In particolare, l'aliquota del 36% rimarrà per il 2025 mentre nel 2026-2027 diminuirà al 30%. Se, però, le spese sono sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'aliquota aumenta:

- al 50% per le spese sostenute nell'anno 2025;
- al 36% spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
-

Resterà da capire se saranno previste delle particolarità temporali per l'utilizzo del sismabonus-acquisti al 50% (art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013) relativamente alla condizione di "abitazione principale" (evidentemente incompatibile).

Stessa sorte per l'ecobonus che potrà essere utilizzato al 36% nel 2025 e 30% nel 2026-2027, con aumento rispettivamente al 50% e al 36% se le spese sono sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il bonus mobili viene confermato alle stesse condizioni del 2024 anche per il 2025. Quindi, detrazione al 50% e limite di spesa a 5.000 euro.



BONUS

BONUS EDILIZI 2025 E LEGGE DI BILANCIO: LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO

Più complessa è la situazione relativa al superbonus sul quale il Governo, nonostante gli scarsi numeri degli ultimi mesi, ha deciso di operare una nuova sforbiciata. In particolare, nel 2025 i soggetti rimasti potranno utilizzare il superbonus 65% a condizione che al 15 ottobre 2024 risulti:

- presentata la CILAS, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILAS, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Condizioni che saranno necessariamente modificate dal Parlamento in considerazione della palese incostituzionalità di una disposizione che sarà contenuta in una norma che verosimilmente approderà in Gazzetta Ufficiale gli ultimi giorni del 2024.

Relativamente al blocco della cessione del credito che ha coinvolto e sconvolto soprattutto gli interventi avviati a cavallo tra il 2022 e il 2023, segnaliamo il possibile inserimento del comma 8-sexies all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 mediante il quale sarà data possibilità ai contribuenti di ripartire (con opzione irrevocabile) il superbonus in 10 anni. Di seguito il testo del nuovo comma 8-sexies.

“Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024”.

Conclusioni

Concludiamo questo approfondimento con le parole contenute nella proposta di relazione alternativa presentata dal gruppo Partito Democratico in VIII Commissione alla Camera.

“Un altro taglio drastico è quello alle agevolazioni ordinarie per le ristrutturazioni e l'efficienza energetica delle abitazioni (dall'attuale livello del 50 per cento per le ristrutturazioni e 65 per cento per l'efficienza energetica al 36 per cento per la prima casa e al 30 per cento per le altre abitazioni previsto nel 2026), che penalizzerà tantissime piccole imprese del settore dell'edilizia e spingerà nuovamente verso il nero e il sommerso.

Nonostante il tentativo di limitare parzialmente le prospettive di una riduzione complessiva dei bonus al 36 per cento, le previsioni inserite nel disegno di legge di bilancio ad oggi appaiono assolutamente inadeguate rispetto alle esigenze di salvaguardare le politiche di riqualificazione del parco immobiliare, anche in vista dell'attuazione della direttiva europea «Case green».

Occorrerebbe invece un riordino del sistema delle detrazioni fiscali attraverso un approccio più organico, volto in particolare a dare stabilità al mercato sia rispetto all'orizzonte temporale dei benefici fiscali, sia rispetto ai criteri che devono presiedere ai benefici stessi”.

